

PSR 14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con Sviluppo Campania

“Decreto semplificazioni”, le novità in tema di motivi di esclusione

In Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la legge 11 febbraio 2019 n. 12 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.

Cambiano le cause di esclusione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di contratti pubblici.

In particolare, il decreto modifica il comma 5 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) sostituendo la lettera c) con tre nuove lettere: « c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c -bis)

Obblighi e inadempienze, alcune informazioni in pillole

Per i progetti finanziati attraverso le misure del PSR Campania 2014-2020 non connesse alla superficie e/o animali, il beneficiario deve adempiere a una serie di impegni e di obblighi.¹

Il nostro obiettivo è aiutare a ridurre al minimo il tasso di errore. Meno errori contribuiscono al successo del Programma e alla buona riuscita dell'investimento, senza perdite per il beneficiario. Per questo, proviamo a ricordare, in questa newsletter e nelle successive, i principali obblighi e le relative sanzioni e riduzioni² in cui il beneficiario incorre nel caso di inadempienza.

1) Art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014; vigente Decreto Ministeriale recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

2) Con DRD 423 del 30 ottobre 2018 della Autorità di Gestione del PSR Campania sono state approvate le “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali – versione 2.0”.


>> CONTINUA A PAG. 2

l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c -ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa».

Nella originaria formulazione l'art. 80, comma 5 lett. c) prevedeva che l'esclusione di un operatore dalla partecipazione alla gara potesse, qualora la stazione appaltante avesse dimostrato “con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.”

Nella nuova versione, quindi, viene confermato il venir meno della previsione che riteneva rilevante, ai fini dell'esclusione, la risoluzione di un precedente contratto solo ove non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio.

Le fattispecie di esclusione contemplate dalla lettera c) della previgente versione del comma 5 dell'articolo 80 sono, quindi, considerate in modo autonomo nelle nuove lettere c), c-bis) e c-ter), introdotte dal decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135. La modifica normativa ha lo scopo di allineare il testo dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del codice alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo nell'attuale lettera c).



Da notare che la Commissione, con lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 del 24/01/2019 è espressa circa la violazione dell'articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 38, paragrafo 7, lettera f), della direttiva 2014/23/UE riguardo al comma 5 articolo 80 del decreto legislativo 50/2016.

La violazione deriva dalla circostanza che, nel caso di offerenti che abbiano contestato in giudizio la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, l'originaria formulazione del comma 5 precludeva alle stazioni appaltanti ogni valutazione circa l'affidabilità di tali offerenti sino a quando il giudizio non avesse confermato la risoluzione anticipata.

La nuova formulazione del comma 5 necessita che siano definite quali siano le ipotesi di gravi illeciti professionali idonei a mettere in dubbio l'integrità o affidabilità dell'operatore e, quindi, causarne l'esclusione, ipotesi che dovrebbero essere comunque ulteriori rispetto alle fattispecie di cui alle nuove lettere c-bis e c-ter.

Inoltre, benché la rubrica dell'art. 5 del Decreto-legge Semplificazioni titoli “Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria” faccia riferimento ai contratti sottosoglia, sembrerebbe che la nuova formulazione dell'art. 80 trovi attuazione per tutte le procedure di gara, e non solo con riferimento a quelle sotto la soglia comunitaria.

La novella, ai sensi art. 5, comma 2, d.l. n. 135/2018, nuovo articolo 80, comma 5, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente al 15 dicembre 2018, rimanendo ferma la vecchia formulazione solo per le gare bandite in precedenza.

Obblighi e inadempienze, alcune informazioni in pillole

I FONDI EUROPEI

I Fondi Europei rappresentano un contributo fondamentale al conseguimento degli obiettivi dei trattati istitutivi dell'Unione Europea. Il Regolamento Finanziario prevede che tali Fondi siano utilizzati secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Ne consegue che, nella realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento/co-finanziamento, tutti i beneficiari (pubblici e privati) debbano impegnarsi al rispetto della normativa Comunitaria.

Realizzare un "progetto" vuole dire, innanzitutto, portare avanti un insieme di attività mirate al raggiungimento di obiettivi: chiaramente definiti, entro un determinato periodo di tempo e con un budget prestabilito, dettagliatamente descritti nei documenti concordati tra l'Autorità di Gestione (a cui spetta il compito di gestire a livello regionale i fondi) e il beneficiario.

Nella fase di realizzazione del progetto i beneficiari sono tenuti, poi, al rispetto di obblighi generali comuni riconducibili alle seguenti categorie:

- 1) obbligo di informazioni;
- 2) obbligo di relazione;
- 3) obbligo di pubblicazione e diffusione dei risultati;
- 4) altri obblighi generali.

L'INADEMPIENZA DEI BENEFICIARI E LE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

Le autorità competenti (Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore del Programma) esercitano alcuni poteri che attengono alla funzione istituzionale di tutela degli interessi finanziari dell'UE, oltre che dello stato membro e della stessa Regione. In particolare, svolgono nelle diverse fasi di gestione delle domande di sostegno e di pagamento varie tipologie di controlli che possono determinare – a seconda del tipo e dell'esito – il rifiuto, la revoca (recupero) totale o parziale del sostegno, nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni previste. In caso di grave inadempimento del beneficiario la prima conseguenza è la risoluzione del "rapporto di sovvenzione" (tra Autorità di Gestione e beneficiario), a cui consegue la decadenza e la revoca del provvedimento di concessione. Nei casi di inadempimento non tanto grave da determinare la revoca del provvedimento di concessione può essere prevista la riduzione del sostegno concesso, o del pagamento richiesto, e l'applicazione di sanzioni amministrative, se previste. In entrambi i casi, si prevede l'obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito (in quota comunitaria, nazionale e regionale). Al recupero provvede l'organismo pagatore del P.S.R. Campania 2014-2020 (AgEA).



INIZIO DEI LAVORI E ALTRE COMUNICAZIONI

Per i progetti finanziati il beneficiario è tenuto a comunicare al Soggetto Attuatore l'avvenuto inizio dei lavori/attività e ogni altra informazione richiesta negli specifici provvedimenti (il nominativo del direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza etc.). I termini di presentazione di tale documentazione sono stabiliti nei provvedimenti stessi. Il beneficiario pubblico trasmette, inoltre, il contratto di appalto registrato.³

Effetti dell'inadempienza

Nel caso di mancata comunicazione della data di inizio lavori, analogamente alla mancata comunicazione delle altre informazioni richieste, il Soggetto Attuatore competente provvede ad inviare al beneficiario apposita richiesta ad adempiere entro un congruo termine, comunque, non superiore a 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta. La mancata fornitura dei dati nel nuovo termine indicato comporta l'applicazione di una riduzione del sostegno, valutata rispetto alla durata dell'ulteriore ritardo espresso in giorni solari:

- 3%: 1 gg ≤ ritardo ≤ 10 gg;
- 5%: 10 gg < ritardo ≤ 20 gg;
- 10%: 20 gg < ritardo ≤ 30 gg.

Il superamento del termine dei 30 giorni solari comporta l'esclusione con conseguente revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA

Il beneficiario, in coerenza con quanto stabilito dai bandi e con quanto specificato nel provvedimento di concessione (salvo proroga autorizzata), deve rispettare la tempistica per la realizzazione degli interventi ed i termini entro i

quali le dovranno essere ultimati, nonché i termini per la presentazione della domanda di pagamento per saldo.

Effetti dell'inadempienza


Il mancato rispetto delle scadenze previste, ove non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni/esclusioni. La presentazione della domanda di pagamento per saldo oltre il termine indicato comporta l'applicazione di riduzioni, fino al rifiuto totale/revoca del sostegno. L'inadempienza è valutata rispetto alla durata del ritardo espresso in giorni solari:

- 3%: ritardo ≤ 30 gg
- 5%: 30 gg < ritardo ≤ 60 gg
- 10%: 60 gg < ritardo ≤ 90 gg.

Nel caso di beneficiari pubblici, il mancato rispetto dei termini è valutato con l'applicazione di una riduzione del 3% fino allo scadere del termine di 90 giorni. Sia per i beneficiari privati che per i beneficiari pubblici un ritardo superiore ai 90 giorni solari comporta l'esclusione con revoca totale dell'aiuto per l'operazione, maggiorata degli interessi legali.

Le proroghe, se previste dai bandi, sono provvedimenti eccezionali e possono essere richieste solamente in presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del beneficiario e per cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza. Vanno richieste via PEC e devono essere approvate con un apposito provvedimento dal Soggetto Attuatore. Nel caso di mancata concessione della proroga, l'esito negativo viene comunicato al beneficiario per iscritto. L'eventuale presentazione di una richiesta di proroga tardiva, anche se accolta positivamente, comporta comunque l'applicazione delle riduzioni. In tal caso i giorni di ritardo sono conteggiati sino alla data di presentazione della domanda di proroga. In ogni caso, non vengono accolte richieste di proroga tardive presentate oltre il novantesimo giorno dal termine stabilito.

3) È ritenuto nullo il contratto redatto in difformità da quanto disposto dalla Legge 136/10 e successive integrazioni in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (evidenza degli estremi dei conti correnti, partita IVA, codice fiscale, etc. . .).



CONTO CORRENTE DEDICATO E COMUNICAZIONE IBAN

Il beneficiario deve comunicare le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o cointestato. In caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, si dovranno specificare gli estremi del conto di tesoreria entro 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del provvedimento di rimodulazione. Inoltre, il beneficiario è obbligato ad indicare ogni eventuale variazione e/o modifica.

Effetti dell'inadempienza

Nel caso di mancato rispetto del termine previsto, l'ufficio regionale competente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida stessa. La mancata fornitura dei dati, nei termini del sollecito, comporta una riduzione del

sostegno, valutata rispetto alla durata dell'ulteriore ritardo espresso in giorni solari:

3%: 1 gg \leq ritardo \leq 5 gg

5%: 5 gg < ritardo \leq 10 gg

10%: 10 gg < ritardo \leq 15 gg

Il superamento del nuovo termine per più di ulteriori 15 giorni solari comporta l'esclusione con la conseguente revoca totale dell'aiuto.

Per i beneficiari pubblici le riduzioni indicate non si applicano.

Nota bene: nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale (rifiuto totale/revoca totale) del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione (rifiuto parziale/revoca parziale) del 3%, del 5% e del 10%.

Può capitare che il beneficiario ripeta un'inadempienza.⁴ Non è mai possibile ripetere un'inadempienza grave, ovvero quella che determina il livello massimo di riduzione del 10% poiché, in questo caso, il sostegno è

rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario, inoltre, è escluso dalla stessa misura o tipologia di intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nel caso in cui, invece, la seconda inadempienza fa seguito ad una inadempienza sanzionata al 3% o al 5%, la sanzione sarà commisurata al doppio (ovvero sarà pari al 6%, al 10% o al 20%) a seconda che la sanzione sia afferente alla categoria delle sanzioni penalizzabili al 3% o al 5% o a quelle delle sanzioni penalizzabili al 10%. Se il beneficiario è incorso in una revoca dei benefici precedentemente concessi, non determinata da espressa volontà di rinuncia (e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso), è considerato "non affidabile", e quindi non ammissibile, per i due anni successivi a partire dalla notifica del provvedimento di revoca, nell'ambito della stessa tipologia di intervento del PSR 2014-2020. Infine, è considerato "non affidabile" il soggetto che abbia subito una revoca, parziale o totale, del contributo concesso nell'ambito del PSR 2014-2020, o del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto.

In caso di inadempienza di più impegni si applica il "cumulo" delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione. Non si applica, invece, il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione, fermo restando il principio del cumulo con altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti.

(4) La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni, o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020, per lo stesso beneficiario e per la stessa misura o tipologia di intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del Presidente del 14 dicembre u.s., ha precisato, in relazione a quanto disposto dalle Linee guida n.3 «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», quanto segue:

- per effetto dell'entrata in vigore delle citate Linee guida n. 3 il 22 novembre 2016 risultano superate, ai sensi dell'art. 216, comma 8, del codice, le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del d.p.r. 207/2010;
- le indicazioni fornite, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, si applicano:
 1. alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente

siano stati pubblicati successivamente all'entrata in vigore delle Linee guida medesime;

2. alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

In caso di procedure bandite prima dell'entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016, il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà, comunque, portare a termine il proprio incarico anche se non in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni. L'attività di controllo della documentazione amministrativa, ai sensi del par. 5.2. delle Linee guida, è svolta dal RUP, oppure da un seggio di gara

istituito ad hoc o anche, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

La nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti interni, come previsto – ad esempio – per il periodo transitorio, può essere assimilata all'istituzione di un seggio di gara ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima. Il RUP dovrà, però, in ogni caso, esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Verifica delle offerte anomale: la stazione appaltante non è obbligata a chiedere ulteriori chiarimenti e/o integrazioni sui giustificativi prodotti

Il TAR Lazio Roma, sez. III, con la sentenza 26 novembre 2018, n. 11422, ha reso talune rilevanti precisazioni in materia di verifica delle offerte anomale.

Segnatamente, il TAR è stato chiamato ad accertare la legittimità dell'estromissione dalla gara di un raggruppamento di imprese la cui offerta è stata ritenuta anomala in esito allo svolgimento del (sub) procedimento di verifica all'uopo stabilito dall'art. 97, comma 5, del Codice degli appalti, sulla base delle diverse censure formulate dall'operatore economico escluso tra cui, in particolare, la contestazione attinente al modus procedendi adottato dalla commissione che, dopo aver ricevuto le giustificazioni del concorrente e averle reputate insufficienti per alcuni profili, ha confermato il carattere anomalo dell'offerta determinandone l'esclusione, senza richiedere ulteriori chiarimenti, integrazioni e senza convocare allo scopo l'operatore interessato.

Il vigente art. 97, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, prevede che: "5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato,

con le modalità di cui al primo periodo [...]". Nel caso scrutinato il Giudice Amministrativo ha al riguardo precisato che "[...] ciò significa che nessuna disposizione normativa imponeva al RUP e/o alla Commissione di gara di assegnare un ulteriore termine alla ricorrente per integrare/chiarire le deduzioni anteriormente presentate, né per una eventuale convocazione".

La sentenza in esame evidenzia la differenza rispetto al previgente D.Lgs. 163/2006, che agli artt. 87 e 88 imponeva più passaggi procedurali, quali la richiesta di ulteriori chiarimenti e precisazioni e la necessità di convocare l'offerente sospettato di anomalia per un'audizione, prima di poter procedere all'esclusione. È dunque legittimo il comportamento dell'Amministrazione che esclude immediatamente l'offerta anomala laddove non riscontri apprezzabili giustificazioni nei chiarimenti ricevuti, senza quindi l'obbligo di instaurare un ulteriore contraddittorio con la ditta che ha presentato l'offerta anomala.

In ogni caso, però, sul punto è stato chiarito anche di recente che, seppure la stazione appaltante non sia più espressamente vincolata a termini di legge – come invece nel quadro codicistico previgente – a porre in essere plurimi adempimenti tesi a garantire al concorrente la possibilità di fornire in più momenti elementi e documenti a giustificazione dell'offerta,

"[...] nel giudizio di anomalia delle offerte, è sempre considerato centrale il rispetto del principio del contraddittorio [...]" (Consiglio di Stato, sez. VI, 02/02/2015, n. 473).

È stata, quindi, sottolineata l'importanza di acquisire, qualora necessari, gli elementi indispensabili ad una corretta e compiuta valutazione sulla sospetta anomalia e così ottenere un effettivo contraddittorio, affidando alla discrezionalità e sensibilità della stazione appaltante una valutazione in concreto, caso per caso, sulle esigenze di conoscenza e contraddittorio relative a tale segmento della gara.

Pertanto, sul punto va per completezza richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "anche in seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, il sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta ex art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, può avvenire con plurime richieste di chiarimenti inoltrate alla singola concorrente, in caso di margini di dubbio che potrebbero condurre l'Amministrazione aggiudicatrice a ritenere erroneamente la sussistenza (o l'insussistenza) dell'anomalia dell'offerta" (T.A.R. Veneto, sez. III, 05/10/2017, n. 886 e, nel medesimo senso, T.A.R. Lazio - Roma sez. III, 23/03/2018, n. 3288 e TAR Valle d'Aosta, Aosta, sez. I, 14 maggio 2018, n. 33).

Sentenza del Consiglio di Stato n.435/2019

"Principio di rotazione nelle procedure di affidamento sotto soglia"

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione nelle procedure di affidamento sotto soglia è opportuno segnalare la recente sentenza n. 435 del 17 gennaio 2019, con la quale la V sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito alla controversia afferente una gara sotto soglia bandita da un comune per il tramite di una Centrale unica di committenza. In particolare il concorrente classificatosi al secondo posto riteneva illegittima l'ammissione della prima classificata, essendo quest'ultima il gestore uscente del servizio, in quanto ciò avveniva in violazione del principio di rotazione ovvero in assenza di specifica motivazione in ordine alla mancata applicazione del principio stesso.

Sul punto il Consiglio di Stato ha ribadito quanto già statuito dalle proprie precedenti pronunce sul principio di rotazione, in base al quale si determina l'obbligo per le stazioni appaltanti, al fine di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, di non invitarlo nelle gare di lavori, servizi e forniture degli appalti "sotto soglia" ovvero, in alternativa, di invitarlo previa puntuale motivazione in ordine alle relative ragioni.

Il principio di rotazione, per espressa previsione normativa, deve orientare le stazioni appaltanti anche nella fase di consultazione degli operatori economici; laddove intenda lamentare la mancata applicazione di esso, il concorrente può ricorrere già avverso il provvedimento di ammissione del gestore uscente, che concreta a suo danno, in via immediata e diretta, la paralisi di quell'ampliamento delle possibilità concrete di aggiudicazione che il principio di rotazione mira ad assicurare.

Inoltre, con la richiamata sentenza, si afferma che, data la precipua tutela anticipata, connessa al principio di rotazione negli affidamenti "sotto soglia", mirante all'obiettivo di evitare che la gara possa essere falsata dalla partecipazione di un soggetto che vanta conoscenze acquisite durante il pregresso affidamento, l'esclusione del gestore uscente, ove l'Amministrazione non abbia motivato in ordine alla ricorrenza di specifiche ragioni a sostegno della determinazione di invitarlo a partecipare alla gara, non richiede alcuna prova della posizione di vantaggio da questi goduta, perché presupposta direttamente dalla legge.



PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI
N.01 - MARZO 2018

a cura del **GRUPPO APPALTI**
ADG- FEASR REGIONE CAMPANIA

Salvatore **Capezuto**
Antonio **Carotenuto**
Maurizio **Cinque**
Marcello **Murino**
Dora **Renzuto**

in collaborazione con


psrcomunica@regione.campania.it

psr@pec.regione.campania.it

NUMERO VERDE
800 881017

www.agricoltura.regione.campania.it